



CONVENZIONE

TRA

L'AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

**PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI PRESSO
L'AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE**

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale con sede legale in Roma, Corso d'Italia n. 41, 00198, d'ora in poi denominata anche «Agenzia o ACN», rappresentata dal Dott. Andrea Quacivi, Direttore Generale, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia;

E

L'Università degli studi di Roma Tor Vergata con sede legale in Roma, Via Cracovia 50, rappresentata dal Rettore protempore, prof. Nathan Levialdi Ghiron,, in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università;

di seguito denominati congiuntamente “**Parti**” e, disgiuntamente, “**Parte**”.

PREMESSO CHE

- con decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, (di seguito denominato “decreto-legge”) recante “*Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è stata istituita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
- l'Agenzia è Autorità nazionale per la cybersicurezza e, in particolare, promuove un quadro normativo coerente nel settore e assicura il coordinamento tra i soggetti pubblici, sostenendo azioni, anche attraverso collaborazioni pubblico-private, volte a garantire la sicurezza e la resilienza cibernetica per lo sviluppo digitale del Paese;
- il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 all’articolo 7, comma 1, lett. v), prevede che l'Agenzia, perseguendo obiettivi di eccellenza, supporti, negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del sistema dell’università e della ricerca, nonché del sistema produttivo nazionale, lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche. A tali fini, l'Agenzia può promuovere, sviluppare e finanziare specifici progetti e iniziative, volti anche a favorire il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore;
- l'Agenzia - in qualità di Autorità nazionale per la cybersicurezza - promuove la realizzazione di azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza e la resilienza cibernetica per lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni;
- la Strategia nazionale di cybersicurezza, adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 maggio 2022 e il relativo Piano di implementazione sono improntati a un approccio “whole-of-society”, che vede coinvolte sinergicamente le istituzioni, gli operatori privati e la società civile e hanno tra i loro obiettivi il rafforzamento della resilienza nella transizione digitale del sistema Paese, il conseguimento dell'autonomia strategica nella dimensione cibernetica, l'anticipazione dell'evoluzione della minaccia cyber, la gestione di crisi cibernetiche, il contrasto della disinformazione online;
- con legge 24 giugno 1997, n. 196, recante “*Norme in materia di promozione dell’occupazione*”, e, in particolare, con l’articolo 18, sono determinati principi e criteri

generali per la disciplina delle iniziative di tirocini pratici e stage a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico;

CONSIDERATO CHE

- In data 1 agosto 2025, il Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha adottato il Regolamento, volto a disciplinare i criteri e le modalità per l'attivazione di iniziative di Tirocinio presso l'Agenzia, rinviando a separati protocolli/convenzioni la definizione dei dettagli operativi nonché di eventuali ulteriori forme di collaborazione, anche mediante il coinvolgimento del sistema dell'Università e della ricerca, volte a favorire sinergie in materia di cybersicurezza;
- nell'ambito delle proprie attività istituzionali, l'Agenzia promuove campagne di sensibilizzazione e diffusione della cultura della cybersicurezza e favorisce l'istituzione di percorsi formativi dedicati, articolati su diversi livelli di specializzazione in cybersecurity. Tali iniziative mirano ad allineare l'offerta educativa alla domanda del mercato del lavoro e contribuire a creare una forza lavoro corrispondente alle esigenze specifiche del settore, configurandosi quali fattori abilitanti dell'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza;
- l'attivazione di Tirocini in ACN è subordinata alla previa sottoscrizione di una apposita convenzione tra il Soggetto ospitante e il Soggetto promotore. Nella convenzione le parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, manifestano il comune intento di iniziare un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di Tirocini curriculari.

RITENUTO CHE

L'Università degli studi di Roma Tor Vergata ha, dunque, interesse a stipulare una convenzione con l'ACN al fine di regolamentare lo svolgimento di Tirocini curriculari da parte dei propri iscritti presso l'Agenzia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 **(Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 **(Parti)**

1. Ai fini della presente Convenzione si intende per:
 - a) Soggetto ospitante/ACN: l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
 - b) Soggetto promotore: l'Università degli studi di Roma Tor Vergata

Articolo 3

(Oggetto, finalità della Convenzione)

1. Le Parti nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, manifestano il comune intento di iniziare un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di Tirocini curriculari, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento allegato alla presente Convenzione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale

Articolo 4

(Criteri di selezione dei Tirocinanti)

1. I partecipanti alle selezioni per i Tirocini curriculari devono:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - b) essere regolarmente iscritti a un corso presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata;
 - c) avere un curriculum coerente con le attività svolte dall'ACN;
 - d) non avere già svolto un Tirocinio presso l'ACN;
 - e) produrre un certificato di carichi pendenti.

Articolo 5

(Modalità di selezione dei tirocinanti da parte del Soggetto promotore)

1. L'Università degli studi di Roma Tor Vergata seleziona i candidati mediante i seguenti criteri:
 - a. cittadinanza italiana;
 - b. essere regolarmente iscritti a un corso presso l'Università/ITS;
 - c. avere un curriculum coerente con le attività svolte dall'ACN;
 - d. non avere già svolto un tirocinio presso l'ACN
2. A fronte di una rinuncia da parte del candidato, prima dell'attivazione del Tirocinio, il Soggetto promotore potrà avviare una procedura di subentro in favore del candidato collocato nella posizione immediatamente successiva al vincitore in graduatoria.
3. La procedura di subentro non potrà essere attivata in caso di rinuncia intervenuta in corso di svolgimento di un Tirocinio.
4. Il Soggetto promotore comunica all'Agenzia il numero e i nominativi dei Tirocinanti selezionati e concorda con l'Agenzia stessa la data di avvio dei Tirocini.
5. Il Soggetto promotore, in accordo con il Soggetto ospitante, redige il progetto formativo di cui all'articolo 6.
6. Il Soggetto promotore assicura il Tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso L'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
7. L'assicurazione copre lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, anche al di fuori della sede del Soggetto ospitante.

Articolo 6

(Disciplina e organizzazione del Tirocinio)

1. Per quanto riguarda la disciplina e l'organizzazione del Tirocinio si applica quanto

previsto dal Regolamento.

Articolo 7 **(Progetto formativo)**

1. Per ciascun Tirocinante inserito in Agenzia in base alla presente convenzione, dovrà essere predisposto dal Soggetto promotore, in accordo con il Soggetto ospitante, un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del Tirocinante;
 - i nominativi del Tutor indicato dal Soggetto promotore e del Tutor indicato dal Soggetto ospitante;
 - gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del Tirocinio, evidenziandola coerenza con gli obiettivi e le finalità perseguiti dall'Agenzia;
 - la data di inizio e di fine del Tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
 - le modalità di rendicontazione dell'attività svolta;
 - il numero di CFU che saranno riconosciuti al termine del Tirocinio.

Articolo 8 **(Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)**

1. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i Tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni del suddetto decreto legislativo, devono essere considerati come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa, ognuno per la parte di rispettiva competenza.

Articolo 9 **(Diritti e doveri del Tirocinante)**

1. Per quanto attiene ai diritti e doveri del Tirocinante si rimanda a quanto specificatamente previsto dal già citato Regolamento.

Articolo 10 **(Obblighi del Soggetto ospitante)**

1. Il Tutor del Soggetto ospitante cura l'inserimento del Tirocinante nella struttura operativa presso la quale si svolge il Tirocinio.
In caso di incidente durante lo svolgimento del Tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto promotore) ed al Soggetto promotore.
2. Il Soggetto ospitante comunica tempestivamente al Soggetto promotore l'eventuale interruzione anticipata del Tirocinio.
3. Il Soggetto ospitante redige la relazione finale sull'attività del Tirocinante.

Articolo 11 **(Indennità)**

1. Il soggetto ospitante non ha l'obbligo di erogare alcun tipo di indennità in favore del

tirocinante.

Articolo 12

(Riservatezza)

1. Ciascuna Parte, salvo quanto ragionevolmente necessario per gli scopi di cui alla presente Convenzione, si impegna a non comunicare a terzi, se non previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, i documenti, i dati, le informazioni procedurali e amministrative scambiate tra le Parti, verbalmente o in forma scritta, nonché il patrimonio informativo (incluso il modello organizzativo) di ciascuna delle Parti. A tal fine, le Parti si impegnano a:
 - adottare tutte le misure di sicurezza ragionevolmente idonee ad evitare o ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato ai suddetti dati, informazioni e documenti;
 - non utilizzare i suddetti dati, informazioni e documenti per fini diversi da quelli di stretta attinenza allo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione;
 - consentire la comunicazione e/o l'accesso ai suddetti dati, informazioni e documenti, unicamente ai soggetti che hanno necessità di vederli o utilizzarli per gli scopi di cui alla presente Convenzione, informandoli dei relativi obblighi;
 - osservare scrupolosamente ogni eventuale istruzione scritta della Parte titolare dei suddetti dati, informazioni e documenti circa le modalità di utilizzo e/o conservazione delle stesse;
 - a fare sì che il Tirocinante non potrà avere accesso alle informazioni di natura classificata, né tanto meno al patrimonio informativo che, ancorché non oggetto di classifica di segretezza, rivesta profili di sensibilità per la tutela della sicurezza nazionale.

Articolo 13

(Protezione dei dati personali)

1. L'ACN tratterà i dati personali dei Tirocinanti in qualità di Titolare del trattamento, in conformità con la normativa italiana e unionale applicabile.

Articolo 14

(Modalità organizzative e referenti)

1. Ciascuna Parte designa un proprio Referente. I Referenti definiscono le linee programmatiche della collaborazione, nell'ottica di garantire l'attuazione delle iniziative e delle attività di cui agli articoli precedenti.
2. I Referenti designati dalle Parti sono:
 - a) per l'Agenzia, il Vice Direttore generale, o suo delegato;
 - b) per l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, il Delegato all'Orientamento, Tutorato e Placement.
3. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri Referenti, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

Articolo 15

(Comunicazioni tra le Parti)

1. Tutte le comunicazioni inerenti la presente Convenzione dovranno essere effettuate a mezzo PEC ai seguenti indirizzi, comprese eventuali notificazioni giudiziarie:
 - per l'ACN: acn@pec.acn.gov.it
 - Per l'Università degli studi di Roma Tor Vergata: protocollo@pec.torvergata.it

Articolo 16

(Pubblicità)

1. Le Parti procedono alla pubblicazione della Convenzione e di ogni altro atto ad esso collegato sui rispettivi siti internet, ovvero mediante altre forme di comunicazione preventivamente concordate per iscritto.

Articolo 17

(Diritti di proprietà intellettuale)

1. L'ACN acquisisce tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al lavoro svolto dal Tirocinante nel quadro del Tirocinio, fatti salvi i diritti morali. I diritti di proprietà intellettuale così acquisiti comprendono, a titolo esemplificativo, i diritti d'autore, i diritti di brevetto e i diritti sui segreti commerciali. Laddove i risultati dell'attività di Tirocinio dovessero essere impiegati per la redazione di una tesi di laurea, di master o di dottorato, è necessario che questa non contenga informazioni riservate la cui divulgazione, anche durante la discussione della tesi stessa, possa compromettere il deposito di eventuali brevetti o violare comunque gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12. L'ACN potrà richiedere di visionare il testo almeno un mese prima della discussione della tesi per gli opportuni accertamenti ed eventualmente potrà chiedere di rimuovere eventuali informazioni presenti.

Articolo 18

(Durata, validità e rinnovo)

1. La presente Convenzione è valida per tre anni dalla data di sottoscrizione. Ogni eventuale rinnovo deve essere concordato per iscritto dalle Parti.
2. Ciascuna Parte può recedere dalla presente Convenzione, dando preavviso scritto all'altra Parte, comunicato a mezzo pec, almeno sessanta giorni all'altra Parte.
3. Deve comunque essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.

Articolo 19

(Modifiche ed integrazioni)

1. La presente Convenzione potrà essere modificata e/o integrata solo mediante accordo scritto tra le parti.

Articolo 20

(Risoluzione delle controversie)

1. Per qualunque controversia, ove non risolta amichevolmente, relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente Convenzione, le Parti stabiliscono in via esclusiva la competenza del Foro di Roma.

Articolo 21

(Disposizioni finali)

1. La presente Convenzione redatta in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile



1986, n. 131, a cura e spese della Parte che ne richiederà la registrazione. La validazione dello stesso è effettuata con la semplice apposizione delle firme digitali dei designati.

Per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Il Direttore Generale
Dott. Andrea Quacivi

Per l'Università degli studi di Roma
Tor Vergata

Prof Nathan Levialdi Ghiron



NATHAN LEVIALDI
GHIRON
31.08.2026 13:32:18
UTC

Firmato digitalmente da:
ANDREA QUACIVI
Data: 15/09/2026 12:36⁸:43